

SENT. 7489/11

C.U.

CROCI. 44331-11

RGAC 74085 ANNO 2009

Rep 6347/11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Avv. Luciano Fanti

TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE TREDICESIMA CIVILE

Il giudice dott. PARZIALE Roberto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 74085 del ruolo generale per gli affari

contenziosi dell'anno 2009, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 dicembre 2010 e vertente



CASO
TRA
[redacted], elettivamente domiciliato in Roma, viale
M... n. 70, presso [redacted] di [redacted] rappresentato e difeso dagli avv. [redacted]

.it

Luciano Fanti giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

CNP U... V... (cf [redacted]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via L... presso lo studio degli avv. [redacted] e [redacted] che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

Oggetto: contratto di assicurazione

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 dicembre 2010 le parti concludevano come in atti.

mi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio la società convenuta chiedendo che venisse dichiarato l'inadempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione in data 5 luglio 2001 della polizza assicurativa denominata Progetto index linked performance 9 avente durata dal 26 luglio 2001 ai 26 luglio 2009 e, per l'effetto, condannarla al pagamento del premio di polizza maggiorato delle cedole maturate oltre al risarcimento del danno per il ritardato pagamento dal 26 luglio 2009.

A fondamento della domanda ha esposto che nel 2001 aveva stipulato la polizza che prevedeva che, in cambio di un versamento di un premio iniziale, che veniva restituito con una piccola maggiorazione in caso di morte nel corso della durata del contratto, nel corso del contratto venissero erogate delle cedole annuali, mentre alla scadenza venisse restituito un capitale costituito dal capitale iniziale versato - definito capitale minimo garantito - maggiorato dalla capitalizzazione di otto cedole annuali di importo variabile sulla base dell'85% del rendimento del Fondo RomaVita per il periodo intercorrente tra lo stacco della cedola e la scadenza del contratto.

Il contratto, poi, all'articolo 3, prevedeva anche una garanzia di conservazione del fondo costituita dall'obbligo per l'emittente della polizza di investire in obbligazioni emesse dalla Lemman Brothers Treasury Co. B.V.

Poiché dette obbligazioni erano state rese indisponibili a causa del fallimento della predetta azienda, la società aveva comunicato di non ritenere che il sottoscrittore avesse diritto al premio di polizza.

Ritenendo che vi fosse stato un inadempimento precontrattuale e contrattuale a causa della mancanza di buona fede nel fornire le corrette informazioni ed il rispetto delle norme in

011 CASO.it

3.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
XIII SEZIONE CIVILE

materia di esercizio della attività finanziaria l'attore ha introdotto il presente giudizio per ottenere il pagamento del capitale che gli spettava alla scadenza.

Si è costituita la CNP U [REDACTED] V [REDACTED] deducendo che la polizza emessa era garantita da una obbligazione emessa da una Banca d'affari americana (Leman Brothers). Essendo fallita tale Banca, aveva proposto al cliente di utilizzare altri prodotti finanziari, cosa che il cliente non aveva accettato. Ha contestato l'applicabilità delle norme richiamate dall'attore essendo stato in contratto stipulato nel 2001 essendo applicabili, quindi, unicamente le norme di cui al d.lgs. 174/1995, rispettate nel caso di specie essendo state fornite

informazioni chiare e veritiere in ordine al condizionamento del Capitale da restituire alla scadenza al titolo obbligazionario emesso da Leman Brothers indicando specificamente che in caso di inadempimento dell'emittente eventuali effetti secondari pregiudizievoli sono in capo al contraente. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda attrice.

La causa, quindi, in assenza di richieste istruttorie, veniva trattenuta il decisione sulle conclusioni precisate alla udienza del 3 dicembre 2010.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare evidente che se, nel caso di specie, ci si trovasse in presenza di uno strumento emesso da una Compagnia assicurativa, la funzione economico sociale del contratto dovrebbe essere rinvenuta nel trasferimento di un rischio alla assicurazione in cambio di pagamento di un premio. Nel caso di specie tale natura appare solo marginalmente presente nella previsione di un meccanismo di maggiorazione del rendimento del capitale investito in caso di morte nel corso della durata del contratto stesso.

Di conseguenza la disciplina deve essere individuata in un contratto misto nel quale sono

Avv. Luciano Fanti
it

5

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
XIII SEZIONE CIVILE

presenti una pluralità di funzioni di guisa che non trattandosi di uno strumento previsto specificamente dalla legge l'oggetto non può presumersi astrattamente idoneo ma deve essere valutata la sua complessiva al fine di valutarne la natura ed anche la normativa applicabile.

In assenza di condizioni generali di contratto specificamente disciplinate devono essere valutate le singole disposizioni accettate, ivi compresa la prova da parte della società convenuta, della avvenuta specifica sottoscrizione di eventuali clausole vessatorie.

Nel caso di specie pur essendo pacifica tra le parti la sottoscrizione del contratto, nessuna

delle parti ha prodotto il relativo contratto sottoscritto, avendo l'attore depositato la proposta di assicurazione da lui firmata - destinata a valere come accettazione nel caso che la società contraente avesse emesso la polizza alle stesse condizioni della proposta - e la specifica dichiarazione di aver ricevuto la nota informativa e le condizioni di polizza, senza però indicare che alcune condizioni specificamente indicate fossero state specificamente approvate ai sensi dell'articolo 1341, essendo evidente che con la sottoscrizione l'attore abbia semplicemente dato atto di aver ricevuto le avvertenze e le condizioni di polizza.

Nella proposta sottoscritta, che quindi vale come accettazione tra le parti solo nel caso che il contratto definitivo fosse del tutto conforme, si indica una durata di polizza in nove anni con un premio di polizza di lire 400.000.000 di cui 809.600 quale premio per la polizza vita, ed un capitale iniziale di lire 400.000.000 ed un capitale minimo garantito alla scadenza di lire 400.000.000.

Di conseguenza nella proposta sottoscritta risulta evidente che l'assicurazione vita aveva un premio di lire 809.600 mentre per lo strumento finanziario si prevedeva un investimento di lire 400.000.000 e la previsione espressa di un capitale minimo garantito alla scadenza, formula che appare del tutto univoca nel senso che la società convenuta aveva assunto

0. it

?

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
XIII SEZIONE CIVILE

l'obbligo contrattuale di restituire alla scadenza comunque la somma di lire 400.000.000 avendo specificamente indicato che tale capitale minimo era garantito che sarebbe stato restituito alla scadenza, senza alcuna indicazione di limiti o incertezze.

Per quanto riguarda le condizioni generali di polizza – uniche che pongono obblighi tra i contraenti essendo la nota informativa destinata ad esplicitare, sia pure unilateralmente, e quindi senza alcuna conseguenza per l'altro contraente se non ai fini della valutazione della buona fede della società convenuta nel caso di indicazione di elementi non conformi a quanto previsto nelle clausole contrattuali - all'articolo 3 si prevede che "Alla scadenza

contrattuale, a fronte del pagamento di un premio unico, la società garantisce ai beneficiari la corresponsione del capitale di cui all'articolo 5.

L'articolo 5 stabilisce come determinare il capitale liquidabile a scadenza – ipotesi che ricorre nel caso di specie, essendo del tutto irrilevante quanto previsto per la determinazione dell'indennizzo in caso di morte o le modalità del riscatto anticipato della polizza – prevedendo che detto importo sarebbe determinato dalla somma di due importi:

a) il "capitale iniziale, pari al premio versato" con la espressa indicazione che era "comunque garantito che il capitale minimo liquidabile a scadenza non è inferiore al capitale iniziale" definito in polizza come capitale minimo garantito alla scadenza; b) la capitalizzazione di otto cedole annuali di importo variabile.

Vi sono, poi, modalità di determinazione della cedola annuale sulla base di un importo pari a circa il 17% della media della variazione positiva e/o negativa dei due titoli azionari che avevano ottenuto le peggiori performance tra venti titoli individuati in polizza e la capitalizzazione di ogni cedola sarebbe stata realizzata in relazione all'85% del rendimento realizzato da Fono Romavita in relazione alle cedole non riscattate dal contraente.

Le norme contrattuali per quanto riguarda il pagamento alla scadenza del contratto appaiono chiare. Risulta sempre dovuto il capitale iniziale di cui è espressamente garantita

Avv. Luciano Fanti

it

2

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
XIII SEZIONE CIVILE

la restituzione, mentre la quota maggiorativa è rappresentata dal rendimento delle cedole e dalla capitalizzazione delle stesse, quota che, quindi dipende dall'andamento dei titoli di riferimento.

Afferma la società convenuta che la polizza all'articolo 3 avrebbe operato un collegamento con obbligazioni della Lemman Brothers dell'investimento operato dall'attore, di guisa che al fallimento della stessa conseguirebbe l'azzeramento del capitale dell'attore anche per la quota parte eventualmente relativa alla capitalizzazione delle cedole, non avendo parte convenuto dedotto che l'attore avrebbe incassato le cedole.

La disposizione richiamata, però, non è in alcun modo riferibile all'investimento dell'attore dal momento che la clausola recita che "La società investe gli attivi rappresentativi delle riserve matematiche nel titolo obbligazionario in euro "Lemman Brothers Treasury BV" con scadenza 26 luglio 2009 con cedola annua variabile...".

E' evidente, quindi, che oggetto dell'investimento da parte della società non è il singolo capitale versato dai singoli clienti ma solo la comunicazione che l'importo della riserva matematica cui la società è obbligata a garanzia della restituzione del capitale sarebbe stata investita dalla società in un certo modo - la società avrebbe egualmente potuto investire in immobili o titoli di stato trattandosi di proprie scelte esclusivamente riservate alla società all'interno della proprie responsabilità di impresa - di guisa che comunque il sottoscrittore della polizza è del tutto estraneo a tale acquisto, restando comunque la società convenuta tenuta alla restituzione dell'importo di polizza.

Nelle informazioni fornite non è desumibile qualcosa di diverso in quanto nell'articolo 2 si ribadisce che oggetto dell'investimento in titoli obbligazionari non era il capitale versato dagli assicurati ma solo gli attivi rappresentativi delle riserve matematiche, riserve matematiche evidentemente non pari all'intero capitale sottoscritto dal momento che diversamente non vi sarebbe stato il riferimento alle riserve matematiche pari ad una parte

0. it

3

del capitale sottoscritto – esistono in tutto il settore creditizio ed assicurativo e non coinvolgono in nessun caso l'intero capitale raccolto – riserve determinate proprio al fine di garanzia per i sottoscrittori ma che non incidono sull'esclusivo rischio di impresa gravante sulla società che emette la polizza.

Anche il riferimento ai rischi finanziari attiene all'andamento dei venti titoli di riferimento – si è visto che sono prese in considerazione solo le performance peggiori – e che, di conseguenza non vi è dubbio che l'andamento del mercato costituisce un rischio finanziario a carico del contraente ma evidentemente, sulla sola quota relativa alle cedole

annuali.

D'altra parte che non vi fosse un collegamento diretto tra il capitale iniziale e ed il titolo obbligazionario indicato quale investimento della riserva matematica, risulta evidente dal momento che in relazione all'inadempimento dell'emittente della obbligazione, si avvisa il cliente che gli eventuali effetti secondari pregiudizievoli sarebbero stati a suo carico.

Poiché appare pacifico che se l'effetto dell'inadempimento vi fosse la perdita del capitale non si potrebbe in alcun modo fare riferimento ad eventuali effetti secondari pregiudizievoli, dal momento che nell'interpretazione della società convenuta si tratterebbe, invece di un effetto principale – e non certo secondario – pregiudizievole e certo – e non eventuale – dal momento che al verificarsi dell'inadempimento la società ha ritenuto che il contraente avesse perso sia il capitale che l'eventuale capitalizzazione delle cedole annuali.

Proprio la indicazione, invece di effetti "eventuali effetti secondari pregiudizievoli" dimostra in modo incontrovertibile che il problema potrebbe riguardare i sottoscrittori, solo in caso di stato di insolvenza della società convenuta, non potendo gli stessi contare sull'ammontare di garanzia della riserva matematica, situazione che non ricorre nel caso di specie.

Solo il secondo periodo della clausola 3.2 opera un riferimento al fatto che le eventuali modificazioni della tassazione del titolo obbligazionario avrebbero potuto determinare una

3

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
XIII SEZIONE CIVILE

modificazione del rendimento del titolo e, quindi, una diminuzione del capitale liquidabile.

Tale valutazione, però, non essendo in alcun modo conseguenza di quanto indicato nelle condizioni di contratto che il "capitale liquidabile" reclus il "capitale liquidale minimo garantito alla scadenza", non essendo prevista ni polizza la definizione di capitale liquidabile, risultando sempre indicato che non vi è alcun collegamento diretto tra l'obbligazione Lemman Brothers ed il singolo investimento, prevedendo il contratto che tale rapporto riguardava i soli attivi rappresentativi delle riserve matematiche.

Si tratta, quindi, di una valutazione unilaterale del contraente non conforme al contratto e che non integra lo stesso avendo il contraente solo indicato di aver ricevuto il prospetto nel quale tale orientamento era espresso, ma non ha mai accettato simile orientamento come integrativo del contratto.

Deve, pertanto, essere affermato il diritto di dell'attore a vedersi corrispondere alla data del 26 luglio 2009 la somma di euro 206.582,75 quale capitale liquidabile minimo garantito alla scadenza.

Nulla può essere liquidato a titolo di somma aggiuntiva per la cedole maturate, non essendovi la prova della loro capitalizzazione e della loro misura, né essendo stato fornito l'andamento dei titoli azionari di riferimento per il periodo dal 26 luglio 2001 al 26 luglio 2009.

Sulla somma sono dovuti, dal 26 luglio 2009 fino alla data della presente sentenza, interessi nella misura media dell'1,95% pari alla media del rendimento dei titoli di stato annuali e pluriennali nel periodo in questione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

3.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
XIII SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da [redacted] nei confronti della società CNP U [redacted] V [redacted]

- accoglie la domanda attrice nei limiti di cui in motivazione e, per l'affetto, condanna la società CNP U [redacted] V [redacted] al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 206.582,75, oltre interessi nella misura dell'1,95% dal 26 luglio 2009 alla data della presente sentenza;
- Condanna la società CNP U [redacted] V [redacted] a rimborsare all'attore le spese del

presente giudizio, spese che liquida complessivamente in euro 6.500, di cui euro 3.500 per onorari, euro 1.800 per diritti ed euro 1.200 per spese ed esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

IL FUNZIONARIO DIRETTORE
dr.ssa F.lla Ventola

Il Giudice

(Roberto Parziale)

Avv. Luciano Fanti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 11/5/2011



IL FUNZIONARIO DIRETTORE
dr.ssa F.lla Ventola

PERVENUTO AL REPERTORIO
IL 13 APR. 2011